



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

**Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it**

e p.c.

**Al Gabinetto del Ministro - SEDE
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it**

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l' Area metropolitana di Roma,
la Provincia di Viterbo e l' Etruria Meridionale
mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it**

**DG ABAP Servizio II
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it**

Oggetto: [ID_VIP: 3995] Procedimento di VIA. “Impianto idroelettrico ricadente nel Comune di Agosta (RM)”. Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale art.23 del D.Lgs.n.152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’ articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato in G.U.R.I. n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n.45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo”;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

VISTO l'art. 4, co. 3 del D.M. 27 novembre 2014, concernente "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*", registrato alla Corte dei Conti il 19.12.2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della Legge 28 dicembre 2015, n.208*" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 co.327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 238 del 1 dicembre 2017 recante "*Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.*";

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188) relativo al trasferimento delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, di conseguenza, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha riassunto la denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n.184 del 7 agosto 2019, entrato in vigore il 22.08.2019;

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n.104 , recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni." pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale n. 222 del 21.09.2019, entrato in vigore il 22 settembre 2019 con cui si è proceduto al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.08.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale Arch. Federica Galloni, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 2971;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104, "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*" (17G00117) (GURI Serie Generale n.156, del 06.07.2017);

VISTO il Decreto interministeriale del 24.12.2015 sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*";

VISTO che l'ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.*" (Rev.4 del 03.12.2013;

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n.5 del 15.01.2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "*Paesaggio*", paragrafo "*Circolari e pareri*";



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19.03.2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici"*;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio n.3/2016 del 12.01.2016, *"Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici"*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*.

CONSIDERATO che con nota **prot.n.8009 del 06.04.2018** la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni ambientali (di seguito Direzione Generale DVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (di seguito MATTM) ha comunicato di avere acquisito al protocollo con n.7183 del 26.03.2019 l'istanza relativa alla Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.152/2006 del Signor Milanetti Ferdinando, del progetto denominato **"Impianto idroelettrico di Agosta ricadente in Comune di Agosta (RM)"**;

CONSIDERATO che con la medesima nota la Direzione Generale DVA ha comunicato alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (di seguito Direzione Generale ABAP) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (di seguito MIBACT), verificata la completezza della documentazione trasmessa, la procedibilità della sopracitata istanza;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.11437 del 24.04.2018** questa Direzione Generale ABAP ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale competente per territorio (di seguito Soprintendenza) la nota di avvio del procedimento, comunicando l'indirizzo <http://www.va.mianambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1755/3107> del sito del MATTM al quale potere reperire la documentazione progettuale presentata dal proponente e chiedendo, al contempo, l'espressione del contributo istruttorio di competenza;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

RITENUTO che la documentazione presentata dal proponente fosse carente con riferimento agli aspetti di interesse del MIBACT, questa Direzione Generale ABAP con nota **prot.n.22385 del 24.08.2018** ha inviato alla Soprintendenza competente, sollecitandone un contributo relativo agli esiti dell'istruttoria condotta, la nota per la richiesta di integrazioni documentali del progetto, inviata al contempo anche al MATTM al fine della sua trasmissione al proponente;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.20523 del 13.9.2018** la Direzione Generale DVA del MATTM ha trasmesso al proponente la richiesta di integrazioni prot.n.19619/DVA del 31.08.2018 formulata dalla Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS sull'intervento in oggetto;

RITENUTO che, anche in assenza delle indicazioni della Soprintendenza competente fosse necessario chiedere integrazioni sul progetto, questa Direzione Generale con nota **prot.n. 24343 del 24.09.2018** ha chiesto al MATTM che venisse inviata al proponente, quale richiesta di integrazioni del MIBACT, quella già comunicata con la nota 22385/2018, confermandone interamente i contenuti;

CONSIDERATO che con nota trasmessa in data **24.09.2018**, il proponente ha fatto richiesta al MATTM di una sospensione dei termini per la consegna delle integrazioni di 180 giorni richieste con nota 20523/2018 e che con nota **prot.n. 21917 del 01.10.2018** la Direzione Generale DVA ha concesso la citata sospensione dei termini;

CONSIDERATO che con nota **prot.n. 379 del 09.01.2019** la Direzione Generale DVA ha comunicato a questa Direzione Generale che il proponente fornite le integrazioni documentali ha trasmesso, di conseguenza, un nuovo avviso al pubblico;

PRESO ATTO che nella sopracitata documentazione integrativa non erano presenti documenti e informazioni atti a fornire riscontro alle criticità segnalate da questa Direzione Generale con la nota del 24.09.2018 poichè, in seguito ad una verifica condotta con gli Uffici del MATTM, gli stessi per mero errore materiale, non erano stati comunicati al proponente;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.1833 del 21.01.2019** questa Direzione Generale ha sollecitato il MATTM affinché i rilievi segnalati dal MIBACT venissero al più presto comunicati al proponente;

CONSIDERATO che, pertanto, con la nota **prot.n. 2690 del 04.02.2019** la Direzione Generale DVA ha trasmesso al proponente la richiesta di integrazioni formulata del MIBACT, e che con nota **prot.n. 6411 del 13.03.2019** è stata trasmessa a questa Direzione Generale la documentazione integrativa prodotta dal proponente e inviata con nota del 19.02.2019;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO che con nota **prot.n. 8161 del 19.03.2019** questa Direzione Generale ha richiesto alla competente Soprintendenza di esprimere il proprio parere sulla documentazione comprensiva delle due integrazioni presentate dal proponente;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.7972 del 16.04.2019** la Soprintendenza ha trasmesso a questa Direzione Generale il proprio parere di competenza, dal quale emerge come - in seguito all'analisi della documentazione complessiva consegnata dal proponente giudicata estremamente carente - non sia possibile esprimere una corretta valutazione degli impatti del progetto sul paesaggio. Viene di seguito riportato il contenuto del parere, a partire dalle numerose mancanze evidenziate in premessa:

- *“mancanza di descrizione e rappresentazione grafico-progettuale degli elementi del progetto: lo sbarramento, gli edifici annessi, i percorsi, il bacino artificiale, nella loro consistenza e nelle reciproche interazioni formali e funzionali e in relazione al contesto esistente”;*
- *“mancanza di inquadramento topografico del progetto (...) nelle diverse cartografie, con una puntuale e univoca individuazione e perimetrazione” di tutti gli elementi ma con particolare riguardo al bacino artificiale che si andrebbe a formare a monte dello sbarramento;*
- *mancanza della definizione degli aspetti architettonici (nello specifico materici, colorimetrici, di trattamento delle superfici) “impedendo così, di fatto, la valutazione dell’inserimento dell’edificio e degli elementi ad esso correlati (strutture annesse, percorsi ecc.) nel contesto architettonico, paesaggistico e ambientale”.*
- *“in merito al bacino artificiale, ad esempio, il proponente rimanda ad una sua descrizione sommaria accompagnata da graficizzazioni insufficienti e incoerenti e di cui si riportano le dimensioni indicative, quali lunghezza complessiva di 2,5 km e larghezza di circa 500 metri, e una capienza totale di 2Mmc. Infatti, nelle cartografie tematiche del PTPR, rispettivamente sia per la TAV. A26 che per la TAV B26 (Foglio 376), così come nelle planimetrie del PRG, non vengono riportate le superfici interferite dalla proposta progettuale quantomeno nei suoi elementi più importanti, quali lo sbarramento e il conseguente bacino denominato Lago di Agosta, limitandosi a cerchiare sommariamente l’area di influenza.”*

(...) si specifica che le valutazioni di seguito espresse in mancanza dell'individuazione di un perimetro, - comprensivo del bacino di accumulo, anche se ipotetico - che ricomprendesse tutta l'area di progetto, fanno riferimento alle principali indicazioni provenienti dalle norme d'uso dell'area a monte dello sbarramento, per una superficie pari a quella indicata di 500 m per 2.500 m, a cavallo dell'asta fluviale.

Con riferimento alla tutela Paesaggistica, si riportano le seguenti considerazioni di merito basate sulle tutele previste negli strumenti di pianificazione vigenti sul territorio:

1. **PRG.** *L'area su cui insiste il progetto in questione, è classificata nel PRG vigente del comune di Agosta come area agricola E e in piccola parte - in prossimità dello sbarramento sul fiume Aniene ed in sponda destra - come zona F di interesse pubblico, (V. Relazione Paesaggistica punto 8.0);*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

2. **PTPR.** L'intervento in esame interferisce con numerosi sistemi e ambiti di paesaggio e beni paesaggistici individuati dal PTPR tra cui:

- | | |
|--|--------|
| 1. Paesaggio naturale | art.21 |
| 2. Paesaggio naturale di continuità | art.23 |
| 3. Paesaggio agrario di valore | art.25 |
| 4. Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua | art.35 |
| 5. Protezione delle aree boscate | art.38 |

Valutazione di conformità del progetto alle norme paesaggistiche vigenti:

1. Con riferimento alla tutela di cui all'art. 21 delle NTA del PTPR, "Paesaggio naturale" si rileva che: essa "è volta alla valorizzazione dei beni ed alla conservazione del loro valore anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia" (co.2);

Tra gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio della Tab. A) dell'art. 21 il PTPR stabilisce che: "l'utilizzo delle risorse idriche" deve essere compatibile "con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi" e inoltre deve essere previsto il mantenimento della funzione ecologica delle aree boschive"

Al punto 6.3 della Tab. B dell'art. 21 delle NTA esplicita che **Non sono consentiti** gli impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro-termoelettriche, termovalorizzazione, impianti fotovoltaici).

Per quanto sopra riportato, si rileva che il progetto in esame risulta non conforme all'art.21, seppure valutato nei limiti della sua incompletezza descrittivo progettuale.

2. Con riferimento alla tutela di cui all'art. 22, "Paesaggio naturale agrario" si rileva che: essa "è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli" (co.2);

Tra gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio della Tab. A) dell'art. 22 il PTPR inserisce: "la conservazione degli insiemi paesaggistici connettivi delle grandi valli fluviali";

Al punto 6.3 della Tab. B dell'art. 22 delle NTA esplicita che **Non sono compatibili** gli impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro-termoelettriche, termovalorizzazione, impianti fotovoltaici).

Per quanto sopra riportato, si rileva che il progetto in esame **risulta non conforme all'art.22**, seppure valutato nei limiti della sua incompletezza descrittivo progettuale.

3. L'intervento interferisce, anche se in una piccola porzione, con il Paesaggio agrario di valore, con riferimento alla tutela di cui all'art. 25 che regola il "Paesaggio agrario di valore" si rileva che: "è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile". L'obiettivo di tutela e miglioramento della qualità di cui alla tab. A) "mira al mantenimento della vocazione agricola con interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione anche in relazione allo sviluppo sostenibile" anche mediante la "valorizzazione energia rinnovabile";

AR



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Al punto 6.3 della Tab.B) dell'art. 25 delle NTA la nuova localizzazione di "impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale tra cui rientrano anche le centrali idro-termoelettriche è consentita, previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e il miglioramento del contesto rurale".

Con riferimento a quanto sopra riportato rispetto alla tutela di cui all'art. 25, si rileva che il progetto in esame risulta carente in quanto la documentazione progettuale non riporta alcun elemento di valorizzazione e di approfondimento progettuale rispetto alle tematiche sopra evidenziate, con particolare riguardo alle necessarie misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili introdotti dall'intervento sul paesaggio, pertanto è da ritenersi non conforme all'art.25.

*4. Con riferimento alla tutela di cui all'art. 35, "Corsi delle acque pubbliche" si rileva che: (punto 6) "I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte" (al co. 6); "nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, (...) e gli interventi (...)devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi" (al co. 9); "i progetti relativi ad infrastrutture (...) sono corredati del SIP di cui all'art. 53 e 54 delle presenti norme" (al co. 13). Per quanto sopra riportato, si rileva che il progetto in esame risulta **non conforme all'art.35** in forza delle seguenti carenze:*

L'intervento prevede la realizzazione di uno sbarramento di ingombro pari a circa 48 metri di larghezza per 20 metri di altezza che si sviluppa per circa 120 metri a cavallo dell'asta fluviale, oltre ad altri edifici annessi e strade di accesso alla struttura, con una significativa edificazione all'interno dei 150m. della fascia di inedificabilità prevista dal co.6, viene inoltre realizzato un bacino artificiale di oltre 2.000.000 di mc;

A fronte inoltre della radicale e irreversibile trasformazione dell'alveo e delle zone circostanti, non viene proposto alcun progetto di sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi (vedi punto 16) prevista dal co.9, come parimenti non viene elaborato dal proponente il documento relativo allo Studio di inserimento paesaggistico (SIP) previsto al co.13

*5. Con riferimento alla presenza di aree boscate nell'alveo e in prossimità dell'asta fluviale, individuate dalla tav. B) del PTPR, si rileva che non è mai prevista nelle norme del PTPR la fattispecie in esame, ma in ogni caso in più commi (in particolare il comma 8) rimanda alle indicazioni di tutela di cui all'art. 38, "protezione delle aree boscate" è alla necessità "che le autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del codice" siano "rilasciate nei limiti definiti dalla disciplina di tutela e di uso del paesaggio naturale", precedentemente riportate. Tocca in ogni caso chiarire che la proposta progettuale formulata non cura l'aspetto di salvaguardia della biodiversità, sopra citato, non esplicita quali siano le conseguenze della creazione dell'esteso bacino di accumulo in rapporto alla vegetazione esistente, ai cambiamenti indotti nell'ambiente oltre che nel paesaggio e agli stravolgimenti irreversibili che ne conseguono. che la proposta realizzazione di impianto idroelettrico comporta; Pertanto anche ai sensi dell'art.38 il progetto risulta **non conforme**.*

Con riferimento alla tutela dei beni Archeologici, si riportano le seguenti considerazioni:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

L'area interessata dal progetto di Impianto Idroelettrico, che prevede lo sbarramento del fiume Aniene, si estende subito a Sud del centro storico di Agosta e lungo il lato Ovest della Via Sublacense.

*Tale area non è mai stata oggetto di indagini archeologiche di superficie finalizzate all'individuazione e localizzazione dei siti archeologici, non esiste quindi una "Carta del rischio archeologico", che eventualmente dovrebbe essere prodotta preliminarmente all'avanzamento della progettazione. Dalla bibliografia scientifica e delle fonti di archivio sono tuttavia attestati, in coincidenza con il bacino artificiale che si verrebbe a creare, e precisamente con direzione circa Nord-Sud, il tracciato dell'antica Via Sublacensis e il condotto sotterraneo dell'acquedotto Anio Novus. Il tracciato viario, realizzato, secondo la testimonianza dello storico Tacito, dall'imperatore Nerone nel I sec. d.C. per raggiungere il Sublaqueum (la villa presso Subiaco), aveva, come si evince da rinvenimenti verificatisi nelle vicinanze, una carreggiata costituita da strati di ghiaia (via glareata) e contrassegnata da cippi miliari. L'acquedotto è rappresentato dal prolungamento di età traianea (fine I-inizi II sec. d.C.), fino oltre Subiaco, dell'originario condotto del 38-52 d.C. che si arrestava prima di Agosta. Sulla scorta di rinvenimenti avvenuti anche in questo caso nei dintorni, si può affermare che l'acquedotto è costituito da un condotto ipogeo (specus subterraneus) in muratura o scavato nella roccia, rivestito di intonaco idraulico. Probabilmente l'area, come quella contermina a Nord maggiormente conosciuta, è interessata anche da insediamenti rurali di età romana afferenti alla Via Sublacensis. L'individuazione dei resti di questi ultimi, come del tracciato viario e dell'acquedotto, potrà essere raggiunta solo con un'accurata ricognizione a tappeto dell'intera superficie dell'area (survey archeologico), preceduta da un completo spoglio delle fonti bibliografiche, archivistiche e della cartografia storica. Espletata questa prima fase, la conoscenza dei siti, per quando riguarda la loro natura ed estensione, dovrà essere demandata a una campagna di sondaggi esplorativi. **Stante quanto sopra esposto, il progetto, relativamente alla tutela archeologica non può ricevere il parere favorevole.***

Con riferimento alla tutela dei beni Architettonici, si riportano le seguenti considerazioni:

*L'ambito architettonico e urbanistico, interessato dalla presente proposta progettuale, si svolge secondo uno sviluppo determinato sia dall'orografia del territorio (il fiume Aniene e le pendici delle alture boschive che delimitano lo stesso alveo del fiume) che dalle preesistenze storiche, a cominciare dal tracciato degli acquedotti romani (Anio Novus) e dal percorso antico della via Sublacense. Lungo questo tracciato, identificato come Alta Valle dell'Aniene, presso la riva destra del Fiume e a valle dei monti Simbruini, si erge il **centro storico di Agosta**, posto su un'altura di roccia calcarea, caratterizzato tra l'altro, dalla presenza del **Castello Colonna**. Tuttavia il corso del **fiume Aniene** costituisce l'elemento fondante di tutto il contesto architettonico e urbanistico, poiché lungo il suo percorso si snodano le altre frazioni che definiscono l'insieme, quali Tostini, Valleberta, Barco, Le Selve e Madonna Della Pace. L'asse viario della **via Sublacense**, che come suggerisce il nome porta a Subiaco e quindi ai monasteri Benedettini, è poi stato, nel corso della storia, il tramite attraverso cui si sono realizzate diverse preesistenze storico-artistiche. Tra queste quella del **Santuario della Madonna del Passo**, o Madonna degli Angeli, che seppure modesta nella sua compostezza architettonica, riveste una importanza di testimonianza religiosa e conserva al suo interno un significativo affresco. Questo edificio è posto sulla via sublacense in corrispondenza dello svincolo per l'attraversamento del Ponte ad Archi altrimenti detto il **ponte di Agosta**. Quest'ultimo, è una costruzione ad archi in pietra, che si inserisce armoniosamente nel paesaggio. L'area dell'incrocio tra la Sublacense e*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

*l'attraversamento del Ponte costituisce anche il punto di accesso alla centrale del progetto in esame. Lungo la stessa direttrice della via Sublacense, in corrispondenza della frazione Madonna Della Pace, si trova la **Chiesa Parrocchiale della Madonna Della Pace e San Benedetto**, (sottoposta a tutela ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.42/2004) costruita nel 1930, secondo una tipologia che ricorda quella del monastero di S. Scolastica, specie per la conformazione del campanile, e realizzata appunto con la cosiddetta pietra "cardellino".*

Il percorso architettonico e naturalistico che si svolge lungo il corso dell'Aniene, ha poi come punto di rilevanza il Ponte di San Francesco a Subiaco, oltre il quale si snoda il territorio della città di Subiaco.

*Quanto sopra riportato, serve a sottolineare che la verifica in termini di **compatibilità paesaggistica**, vista la notevole portata del progetto va comunque inquadrata in un ampio contesto, che consideri tutti gli elementi brevemente elencati, anche in rapporto alla loro percezione reciproca, esistendo dei punti di visuale privilegiata già individuati nel PTP, che hanno come punto focale l'alveo del fiume, in rapporto alla strada e al ponte.*

Con riferimento all'inserimento architettonico della proposta progettuale, si riportano le seguenti valutazioni:

La descrizione dell'elemento principale denominato sbarramento centrale, in considerazione della notevole mole (120 x 20 x 48 metri) illustrata da una serie di dettagli tecnici afferenti al meccanismo di funzionamento, non dimostra come lo stesso elemento si rapporti al contesto in funzione delle preesistenze, che pure risultano di sensibile importanza: il Fiume Aniene, il Ponte di Agosta, la Sublacense, il Santuario della Madonna del Passo, ed anche lo stesso abitato di Agosta.

Appare infatti insufficiente e inadatta a illustrare gli aspetti paesaggistici del progetto la modalità prescelta per spiegarlo graficamente e concettualmente, in particolare se intesa al fine della illustrazione della conformazione del manufatto dello sbarramento, poiché non si avvale di nessun render o foto simulazione, non ripropone alcun disegno tridimensionale con caratterizzazione dei materiali, limitandosi ad una descrizione sommaria, così come riportato a pag. 62 della Documentazione Integrativa Seconda, "La Traversa sarà realizzata con i consueti materiali per costruzioni, con paramento di valle rivestito di Bolognini di travertino e le sponde piantumate con essenze arboree tipiche della zona. L'impatto visivo derivante sarà del tutto compatibile con lo stato attuale risultando armonioso e gradevole all'osservatore, anche grazie alla visibilità del moto dell'acqua attraverso la traversa di sbarramento che potrebbe essere illuminata di notte e dal Ponte di Agosta avere una visione molto gradevole specialmente per gli innamorati."

CONCLUSIONI:

Compiuta da questo Ufficio un'approfondita istruttoria oltre che sulla documentazione iniziale, su quella prodotta dal proponente in seguito alla richiesta di integrazione del MATTM e su quella richiesta dalla DG ABAP di questo Ministero con nota prot.n.22385 del 24.08.2018 che risulta fortemente carente sotto il profilo Paesaggistico, Archeologico e Architettonico.

In ragione di quanto sopra argomentato, considerando che il progetto così come proposto, in particolare in relazione alla sua scarsa attenzione alle preesistenze, ai valori paesaggistici e al contesto territoriale, alla inadeguatezza della relazione paesaggistica, alla mancanza del SIP e della simulazione dello scenario atteso

AD



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

*in seguito all'intervento con riferimento alle emergenze storico-architettoniche segnalate; e tenuto conto delle importanti carenze riscontrate con riferimento: alla descrizione e rappresentazione delle scelte progettuali e dei materiali; degli impatti puntuali e cumulativi nel breve, medio e lungo termine; del rapporto tra il progetto dello sbarramento e la previsione del bacino di nuova formazione con il contesto storico-archeologico, naturale e ambientale; delle possibili opere di mitigazione o compensazione necessarie in forza della trasformazione permanente introdotta in questo peculiare territorio **non consente di formulare una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica.***

*Inoltre, per quanto sopra puntualmente illustrato con riferimento all'analisi della rispondenza del progetto alle prescrizioni previste dalle norme tecniche del PTRP si ribadisce la sua **non conformità agli artt. 21, 22, 35 e 38 delle NTA del PTPR.***

*Considerata l'assenza della "carta del rischio archeologico", e di una appropriata campagna conoscitiva che riguardi le importanti preesistenze archeologiche, meritevoli di una adeguata ricognizione dell'area e di una serie di sondaggi esplorativi, **non consentono di esprimere il parere favorevole.***

*Le **significative carenze inerenti alla definizione progettuale dell'impianto con particolare riferimento alla traversa di sbarramento, degli edifici annessi, dei nuovi percorsi e, soprattutto, del grande bacino di accumulo, in rapporto al contesto ambientale e paesaggistico, alle presenze archeologiche, ai punti di vista, in assenza di SIP, (considerando anche la già rilevata carenza di contenuti specifici legati al progetto della relazione paesaggistica), indicano che l'intervento proposto risulta fortemente deficitario, non meritevole di approvazione e pertanto questa Soprintendenza esprime nel merito **PARERE NEGATIVO.*****

RITENUTO che le gravi carenze riscontrate dalla Soprintendenza nell'istruttoria della documentazione di progetto non fossero, allo stato delle cose, superabili, questa Direzione Generale con nota **prot.n. 14689 del 27.05.2019** ha inviato al proponente formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10bis della L.241/90, concedendo allo stesso **10 giorni** per l'invio della documentazione tecnica a corredo di eventuali osservazioni presentate al fine di superare i motivi del dissenso evidenziati da questo Ministero, di seguito brevemente riportati:

"(...) le ragioni per le quali si ritiene che il progetto non sia adeguatamente rappresentato:

- manca la definizione della consistenza volumetrica, materica e cromatica degli elementi costitutivi il progetto, sia singolarmente individuati (centrale, edifici annessi e strade di servizio, bacino di accumulo) che nei rapporti spaziali reciproci e con il contesto in cui si inseriscono;
- risulta inappropriata la rappresentazione del bacino artificiale, elemento di più grande impatto per la portata delle trasformazioni permanenti e irreversibili introdotte nel territorio e nel paesaggio, esso risulta solo accennato e rappresentato con immagini parziali e contraddittorie a scale non adeguate a permettere di valutarne le interazioni: 1. con il contesto esistente - non si ha contezza della localizzazione ed estensione di questo, né nella sua condizione di massima portata né in quella di minima portata -; 2. con i margini edificati all'esterno del bacino: strade e costruzioni; 3. con le costruzioni ad oggi presenti sul sedime che verrebbe occupato dal bacino dopo la realizzazione dell'intervento (campi sportivi, laghetto artificiale, costruzioni varie, ecc.);
- non sono fornite informazioni relative al collegamento della centrale con il cavidotto di Terna SPA, dove



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

l'energia prodotta verrà convogliata per la sua distribuzione;

- è completamente mancante l'inserimento del progetto nel suo complesso all'interno del contesto territoriale, storico-architettonico e paesaggistico della valle fluviale dell'Aniene. Nonostante le esplicite richieste fatte da questa direzione generale al proponente, non sono stati forniti né i dati né i grafici (corretto inquadramento delle opere; rappresentazioni tridimensionali, foto inserimenti nel contesto, render realistici, confronto stato dei luoghi pre e post intervento) che indichino gli scenari mutati in seguito all'installazione della centrale mettendoli a confronto con la situazione attuale.
- Infine, anche la documentazione d'inquadramento del progetto con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e ai piani di settore, risulta sommaria e superficiale: la non chiara individuazione grafica del perimetro del bacino e delle altre opere di progetto rispetto alle strade e alle strutture esistenti, non permette di compiere la necessaria verifica di coerenza della proposta alle norme vigenti, allo stesso modo, non vengono forniti dati e informazioni adatte a verificare la fattibilità e compatibilità del progetto in relazione agli impatti che esso produce sul paesaggio.

Con riferimento a valutazioni di merito, si ritiene comunque opportuno segnalare che:

- l'intervento proposto si colloca in un'area tutelata paesaggisticamente con vincolo *ope legis* in forza della presenza del corso d'acqua (art.35) che andrebbe mantenuto integro e ineditato insieme alle sue fasce di rispetto, ovvero per il quale necessita un progetto di sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi che non è stato presentato;
- l'intervento ricade presumibilmente in sistemi di paesaggio naturale, in particolare artt. 21 e 22, che non prevedono la possibilità di realizzazioni di questo tipo, giudicandole non conformi il primo, e non compatibili il secondo;
- la realizzazione delle opere come previste e documentate, introdurrebbe elementi estranei al contesto esistente (il ponte di Agosta, il centro storico, la via *Subliacense*, gli edifici di pregio e o vincolati evidenziati, il paesaggio), e produrrebbe significative ed irreversibili trasformazioni paesaggistiche anche con riguardo alle visuali tutelate, individuate dal PTP approvato, specialmente con riferimento alla realizzazione del grande bacino artificiale oltre che alla "traversa" di sbarramento. Si ribadisce che per valutare questi aspetti sarebbero state necessarie elaborazioni grafiche (render e foto inserimenti ad esempio) esplicitamente richieste da questo Ministero, che non sono state fornite;
- stante il quadro delle tutele paesaggistiche sopra evidenziato, e preso atto della scarsa documentazione di progetto presentata con riferimento agli aspetti di interesse, non si ritiene di potere effettuare adeguate valutazioni circa la compatibilità della proposta con il contesto preesistente non essendo documentata, né, tanto meno, con riferimento alla possibile sistemazione paesistica post opera, della quale non sono stati forniti elementi. Non rimane, pertanto, che rilevare che il progetto è non conforme a quanto previsto dagli artt. 21 e 35 delle NTA del PTPR, né con quanto previsto dall'art.22 delle stesse NTA;
- eventuali valutazioni sulla tutela archeologica non potranno che basarsi su una "carta del rischio archeologico" dell'area che, ad oggi, non è presente tra gli elaborati presentati."

CONSIDERATO che con nota del 30.05.2019, acquisita al protocollo con n. 16707 del 17.06.2019, il proponente chiedeva a questa Direzione Generale di potere ottenere una proroga pari a 180 giorni per la



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

predisposizione delle osservazioni in riscontro alla comunicazione ex art.10 bis della L.241/90 di cui alla richiamata nota 14689/2019;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.21280 del 30.07.2019** questa Direzione Generale nel comunicare al proponente di non avere nulla in contrario circa la sua richiesta di proroga, ha chiesto al MATTM, in qualità di Ente competente, di determinarsi a riguardo comunicando poi la decisione al proponente;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.20878 del 07.08.2019** il MATTM comunica che con nota prot.n.2757/CTVA del 18.07.2019 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha trasmesso il parere negativo n.3058 del 05/07/2019, contestualmente allegato, con il quale ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter pervenire ad un giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in argomento, poiché le criticità riscontrate non sono state superate nella documentazione prodotta dal proponente". Pertanto con la medesima nota viene data al proponente comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della proposta ai sensi dell'art.10bis della L.241/90, indicando in 10 giorni la scadenza entro la quale inviare osservazioni;

PRESO ATTO che con nota **prot.n.23244 del 16.09.2019** la competente Direzione generale DVA ha dato riscontro positivo alla richiesta motivata di una proroga di 30 giorni inviata dal proponente in data 03.09.2019, per la trasmissione delle osservazioni da fornire a riscontro della citata nota 20878/2019 (ex art. 10bis della L. 241/90);

CONSIDERATO che con nota **prot.n.26955 del 16.10.2019** il MATTM ha trasmesso le osservazioni inviate in data 28.09.2019 dal proponente a riscontro della comunicazione ai sensi dell'art.10bis della L.241/90 di cui alla citata nota 20878/2019.

CONSIDERATO che con nota **prot.n.27538 del 21.10.2019** il MATTM ha trasmesso la richiesta del proponente in merito all'annullamento del PARERE CTVA n.305 del 05.07.2019, sulla base del quale è stata predisposta la comunicazione ai sensi dell'art.10bis della L.241/90;

PRESO ATTO che alla nota "Osservazioni ed integrazioni di cui alla nota MiBAC/MiBAC_DG-ABAP_SERV V/0014689-P-del 27/05/2019, con termine di scadenza 24/10/2019" trasmessa dal proponente in data 23.10.2020, acquisita al protocollo con **n.30454 del 25.10.2019**, non era allegato l'elaborato tecnico "ET.21.: Osservazioni e Documentazione integrativa terza", con nota **prot.n.31427 del 04.11.2019**, questa Direzione Generale ha chiesto al proponente di provvedere all'invio dell'elaborato mancante.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO che con nota del 07.11.2019, acquisita agli atti con **prot.n.32430 del 08.11.2019** il proponente trasmetteva a riscontro della richiesta di cui alla nota 31427/2019, l'elaborato tecnico "ET.21.: Osservazioni e Documentazione integrativa terza";

CONSIDERATO che con nota prot.n.35986 del 04.12.2019 questa Direzione generale ha trasmesso alla competente Soprintendenza la documentazione inviata dal proponente con richiesta di formulazione del parere istruttorio relativo all'intero progetto;

CONSIDERATO che con **Parere n. 3319 del 17 aprile 2020** la Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA VAS si è espressa negativamente circa la richiesta di annullamento del Parere CTVA n.3058 del 05/07/2019 formulata del Proponente;

CONSIDERATO che è stato chiesto alla Soprintendenza competente di compiere la verifica istruttoria confrontando le precedenti valutazioni anche con con riferimento ai contenuti del PTPR approvato con DCR.5 del 02.08.2019 vigente e al momento efficace in seguito alla pubblicazione sul BURL n.13 avvenuta il 13.02.2020, salvo gli esiti del ricorso per conflitto di attribuzione pendente dinanzi alla Corte Costituzionale (n. 2/2020 – GU n. 19 del 06.05.2020) nei confronti della Regione Lazio avverso la predetta DCR 5/2019.

CONSIDERATO che nota prot.n.12379 del 10.06.2020 la competente Soprintendenza ha trasmesso il proprio parere istruttorio relativo all'analisi condotta su tutta la documentazione presentata dal proponente che di seguito si riporta:

"Premettendo che l'intervento in progetto prevede lo sbarramento del fiume Aniene e l'utilizzo delle aree depresse come bacino potenziale, allo scopo di produrre energia elettrica e si inserisce in un ambito fluviale già ampiamente utilizzato per analoghi impianti idroelettrici questa Soprintendenza, esaminata la documentazione progettuale, esprime le seguenti valutazioni evidenziando quattro ordini di criticità, afferenti rispettivamente:

- a) agli aspetti progettuali;*
- b) alla non conformità della proposta alla tutela paesaggistica;*
- c) all'assenza dei dati necessari a garantire la tutela archeologica;*
- d) alla non compatibilità paesaggistica del progetto.*

a) *In merito alla proposta progettuale, nel rilevare che la documentazione integrativa riporta un inquadramento topografico dell'impianto con la delimitazione della superficie del bacino di accumulo, individuata sulla base cartografica delle tavole dal PTPR si evidenzia tuttavia l'assenza degli specifici approfondimenti circa le trasformazioni che l'intervento induce sul contesto naturalistico, così come di seguito esplicitato:*

1. *L'estensione della superficie lacunare, inglobando intere porzioni di territorio con vegetazione boschiva determina cambiamenti irreversibili, per i quali occorre produrre soluzioni in grado di*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

giustificare la validità della scelta progettuale; sarebbe stato necessario quindi documentare con adeguate sezioni altimetriche e planimetriche gli aspetti che l'intervento determina nel contesto, descrivendo la nuova conformazione degli argini, dei percorsi, dei cambiamenti indotti sul patrimonio arboreo e arbustivo;

2. In merito alla descrizione progettuale della cosiddetta "traversa di sbarramento" si specifica che si tratta di una struttura realizzata in cemento armato rivestita di lastre di travertino, di dimensioni pari a circa 48 metri di larghezza per 20 metri di altezza, e che si sviluppa per quasi 120 metri a cavallo dell'asta fluviale. Tale manufatto si inserisce in corrispondenza dell'incrocio tra la via Sublacense e l'attraversamento del ponte di Agosta. Il progetto di questa imponente costruzione, inserendosi in un contesto paesaggistico caratterizzato, sia per gli aspetti architettonici che per quelli naturalistici, dalla compagine originaria, nota anche per le rappresentazioni che di questa sono state fatte nei secoli scorsi, di un'edilizia minuta inserita in un assetto naturale non ancora oggetto di trasformazioni, implicherebbe un approfondimento che gli elaborati prodotti non consentono di valutare. Infatti, da un lato si riportano gli aspetti tecnici afferenti alla natura tecnologica della struttura, dall'altro se ne rappresenta con un rendering l'immagine finale inserita nel contesto, ma non si produce un'analisi dettagliata di come tale manufatto si rapporti con la vegetazione, con l'orografia del territorio, nonché con l'architettura che caratterizza il paesaggio circostante.

b) Con riferimento alla **tutela Paesaggistica**, si riportano le seguenti considerazioni di merito basate sulle tutele previste negli strumenti di pianificazione vigenti sul territorio:

3. **PRG.** L'area su cui insite il progetto in questione, è classificata nel PRG vigente del comune di Agosta come area agricola E e in piccola parte - in prossimità dello sbarramento sul fiume Aniene ed in sponda destra - come zona F di interesse pubblico, (V. Relazione Paesaggistica punto 8.0);
4. **PTPR**, (Approvato il 2.8.2019 con delibera n. 5) L'intervento in esame interferisce con numerosi sistemi e ambiti di paesaggio e beni paesaggistici individuati dal PTPR tra cui:
 6. Paesaggio naturale art.22
 7. Paesaggio naturale di continuità art.24
 8. Paesaggio agrario di valore art.26
 9. Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua art.36
 10. Protezione delle aree boscate art.39

Valutazione di conformità del progetto alle norme paesaggistiche vigenti:

Considerando che dal 13 febbraio 2020 con la pubblicazione sul BURL.n.13 è divenuto efficace e cogente il PTPR approvato con DCR.n.5 del 02.08.2019, e che pertanto le valutazioni di seguito tengono conto delle norme ad esso allegate.

1. Con riferimento alla tutela di cui all'art.22, "Paesaggio naturale" si rileva che: essa "è volta alla valorizzazione dei beni ed alla conservazione del loro valore anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia" (co.2); Tra gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio della Tab.A) dell'art. 22 il PTPR stabilisce che: "l'utilizzo delle risorse idriche" deve essere compatibile "con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi" e inoltre deve essere previsto il mantenimento della funzione ecologica delle aree boschive"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Al punto 6.3 della Tab.B dell'art. 22 delle NTA del PTPR si esplicita che **Non sono consentiti** gli impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) (centrali idro-termoelettriche, termovalorizzazione, impianti fotovoltaici) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al D.lgs 10 settembre 2010. Per quanto sopra riportato, si rileva che il progetto in esame risulta **non conforme all'art.22.**

2. Con riferimento alla tutela di cui all'art. 24, "**Paesaggio naturale di continuità**" si rileva che: "la tutela per tali territori è volta alla valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari. Nel caso di continuità con il paesaggio naturale l'obiettivo è la protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale stesso e, in linea subordinata, la conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali." (co.2); Tra gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio della Tab.A) dell'art. 24 il PTPR stabilisce il "**Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale**".

Al punto 6.3 della Tab.B dell'art. 24 delle NTA del PTPR si esplicita che **Non sono consentiti** gli impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) (centrali idro-termoelettriche, termovalorizzazione, impianti fotovoltaici) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al D.lgs 10 settembre 2010. Per quanto sopra riportato, si rileva che il progetto in esame risulta **non conforme all'art.24.**

3. L'intervento interferisce, con il **Paesaggio agrario di valore**, la cui tutela (regolamentata dall'art. 26.) "è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile" (v. tab.A).

Al punto 6.3 della Tab.B) dell'art. 26 delle NTA si esplicita che **Non sono consentiti** gli impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) (centrali idro-termoelettriche, termovalorizzazione, impianti fotovoltaici) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al D.Lgs 10 settembre 2010.

Per quanto sopra riportato, si rileva che il progetto in esame risulta **non conforme all'art.26.**

4. Con riferimento alla tutela di cui all'art. 36, "**Corsi delle acque pubbliche**" si rileva che: "I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inediticati per una profondità di metri 150 per parte" "nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, (al comma 6); (...) e gli interventi (...)devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi" (al comma 9); "i progetti relativi ad infrastrutture (...) sono corredati del SIP di cui all'art. 53 e 54 delle presenti norme" (al comma 13).

Per quanto sopra riportato, si rileva che il progetto in esame risulta **non conforme all'art.35** in forza delle seguenti carenze:

L'intervento prevede la realizzazione di uno sbarramento di ingombro pari a circa 48 metri di larghezza per 20 metri di altezza che si sviluppa per circa 120 metri a cavallo dell'asta fluviale, oltre ad altri edifici annessi e strade di accesso alla struttura: tale proposta è in contrasto con il richiamato comma 6 dell'art. 36 (inedificabilità all'interno della fascia di rispetto di 150 metri per entrambe le sponde del fiume) in ragione della destinazione d'uso a zona E prevista dal vigente PRG, ed anche



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

nel caso in cui la fascia di rispetto sia ridotta a 50 m laddove tale fascia di rispetto si riduca a 50 metri, per effetto della destinazione d'uso a zona F dello stesso PRG.

Inoltre, la realizzazione del bacino artificiale di oltre 2.000.000 di mc, è **in contrasto** sempre con l'art. 36 in forza della fascia di inedificabilità prevista dal comma 6, laddove l'esistenza di tale bacino artificiale provocherebbe la radicale e irreversibile trasformazione dell'alveo e delle zone circostanti, in assenza comunque di una proposta progettuale di **sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi** prevista dal comma 9.

5. Con riferimento alla presenza di aree boscate nell'alveo e in prossimità dell'asta fluviale, individuate dalla tav. B) del PTPR, si rileva che non è mai prevista nelle norme del PTPR la fattispecie in esame. Per ciò che attiene specificatamente alla tutela di cui **all'art. 39, "protezione delle aree boscate"**, il comma 8 prevede che "(...) le autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del codice" siano "rilasciate nei limiti definiti dalla disciplina di tutela e di **uso del paesaggio naturale**", così come precedentemente richiamate. Si fa in particolare rilevare che la perimetrazione della superficie del bacino di accumulo comporterebbe la soppressione di estese aree boscate, ed in ragione di ciò la proposta progettuale formulata non cura l'aspetto di salvaguardia della biodiversità, sopra citato, non esplicita quali siano le conseguenze della creazione dell'ampia area lacustre in rapporto alla vegetazione esistente, ai cambiamenti indotti nell'ambiente oltre che nel paesaggio, agli stravolgimenti irreversibili che ne conseguono. Infine, in rapporto alla proposta di trasformazione delle aree boscate esistenti, l'intervento non propone alcuna misura di rimboschimento per compensazione, secondo quanto indicato dal comma 10 dell'art. 39. Pertanto anche ai sensi dell'art. 39 il progetto risulta **non conforme**.

c) Con riferimento **alla tutela dei beni Archeologici**, con riferimento a quanto già espresso con la precedente nota n. 7972 del 16.4.2019, si ribadiscono le seguenti considerazioni:

L'area interessata dal progetto di Impianto Idroelettrico, che prevede lo sbarramento del fiume Aniene, si estende subito a Sud del centro storico di Agosta e lungo il lato Ovest della Via Sublacense.

Tale area non è mai stata oggetto di indagini archeologiche di superficie finalizzate all'individuazione e localizzazione dei siti archeologici, non esiste quindi una "Carta del rischio archeologico", che eventualmente dovrebbe essere prodotta preliminarmente all'avanzamento della progettazione. Dalla bibliografia scientifica e delle fonti di archivio sono tuttavia attestati, in coincidenza con il bacino artificiale che si verrebbe a creare, e precisamente con direzione circa Nord-Sud, il tracciato dell'antica 'Via Sublacensis' e il condotto sotterraneo dell'acquedotto 'Anio Novus'. Il tracciato viario, realizzato, secondo la testimonianza dello storico Tacito, dall'imperatore Nerone nel I sec. d.C. per raggiungere il 'Sublaqueum' (la villa presso Subiaco), aveva, come si evince da rinvenimenti verificatisi nelle vicinanze, una carreggiata costituita da strati di ghiaia (via 'glareata') e contrassegnata da cippi miliari. L'acquedotto è rappresentato dal prolungamento di età traianea (fine I-inizi II sec. d.C.), fino oltre Subiaco, dell'originario condotto del 38-52 d.C. che si arrestava prima di Agosta. Sulla scorta di rinvenimenti avvenuti anche in questo caso nei dintorni, si può affermare che l'acquedotto è costituito da un condotto ipogeo ('specus subterraneus') in muratura o scavato nella roccia, rivestito di intonaco idraulico. Probabilmente l'area, come quella contermina a Nord maggiormente conosciuta, è interessata anche da insediamenti rurali di età romana afferenti alla 'Via Sublacensis'. L'individuazione dei resti di questi ultimi, come del tracciato viario e dell'acquedotto, potrà essere raggiunta solo con un'accurata ricognizione a tappeto dell'intera superficie dell'area (survey archeologico), preceduta da un completo spoglio delle fonti bibliografiche, archivistiche e della cartografia storica. Espletata questa prima fase, la conoscenza dei siti, per quando riguarda la loro natura ed estensione, dovrà essere demandata a una



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

campagna di sondaggi esplorativi. Stante quanto sopra esposto, il progetto, relativamente alla tutela archeologica non può ricevere il parere favorevole.

- d) *Con riferimento alla tutela dei beni Architettonici, si riportano le seguenti considerazioni:*
L'ambito architettonico e urbanistico, interessato dalla presente proposta progettuale, si svolge secondo uno sviluppo determinato sia dall'orografia del territorio (il fiume Aniene e le pendici delle alture boschive che delimitano lo stesso alveo del fiume) che dalle preesistenze storiche, a cominciare dal tracciato degli acquedotti romani ('Anio Novus') e dal percorso antico della via Sublacense. Lungo questo tracciato, identificato come Alta Valle dell'Aniene, presso la riva destra del Fiume e a valle dei monti Simbruini, si erge il centro storico di Agosta, posto su un'altura di roccia calcarea, caratterizzato tra l'altro, dalla presenza del Castello Colonna. Tuttavia il corso del fiume Aniene costituisce l'elemento fondante di tutto il contesto architettonico e urbanistico, poiché lungo il suo percorso si snodano le altre frazioni che definiscono l'insieme, quali Tostini, Valleberta, Barco, Le Selve e Madonna Della Pace. L'asse viario della via Sublacense, che come suggerisce il nome porta a Subiaco e quindi ai monasteri Benedettini, è poi stato, nel corso della storia, il tramite attraverso cui si sono realizzate diverse preesistenze storico-artistiche. Tra queste quella del Santuario della Madonna del Passo, o Madonna degli Angeli, che seppure modesta nella sua compostezza architettonica, riveste una importanza di testimonianza religiosa e conserva al suo interno un significativo affresco. Questo edificio è posto sulla via sublacense in corrispondenza dello svincolo per l'attraversamento del Ponte ad Archi altrimenti detto il ponte di Agosta. Quest'ultimo, è una costruzione ad archi in pietra, che si inserisce armoniosamente nel paesaggio. L'area dell'incrocio tra la Sublacense e l'attraversamento del Ponte costituisce anche il punto di accesso alla centrale del progetto in esame. Lungo la stessa direttrice della via Sublacense, in corrispondenza della frazione Madonna Della Pace, si trova la Chiesa Parrocchiale della Madonna Della Pace e San Benedetto, (sottoposta a tutela ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.42/2004) costruita nel 1930, secondo una tipologia che ricorda quella del monastero di S. Scolastica, specie per la conformazione del campanile, e realizzata appunto con la cosiddetta pietra "cardellino".

Il percorso architettonico e naturalistico che si svolge lungo il corso dell'Aniene, ha poi come punto di rilevanza il Ponte di San Francesco a Subiaco, oltre il quale si snoda il territorio della città di Subiaco.

Quanto sopra riportato, serve a sottolineare che la verifica in termini di compatibilità paesaggistica, vista la notevole portata del progetto va comunque inquadrata in un ampio contesto, che consideri tutti gli elementi brevemente elencati, anche in rapporto alla loro percezione reciproca, esistendo dei punti di visuale privilegiata già individuati nel PTP n.8, che hanno come punto focale l'alveo del fiume, in rapporto alla strada e al ponte.

Con riferimento all'inserimento architettonico della proposta progettuale, si riportano le seguenti valutazioni:

La descrizione dell'elemento principale denominato sbarramento centrale, in considerazione della notevole mole (120 x 20 x 48 metri) illustrata da una serie di dettagli tecnici afferenti al meccanismo di funzionamento, non dimostra come lo stesso elemento si rapporti al contesto in funzione delle preesistenze, che pure risultano di sensibile importanza: il Fiume Aniene, il Ponte di Agosta, la Sublacense, il Santuario della Madonna del Passo, ed anche lo stesso abitato di Agosta.

Con riferimento alla documentazione integrativa, si rileva come già sopra riportato, che sono state prodotte delle immagini cosiddette di rendering, che simulano l'inserimento della imponente struttura della "traversa di sbarramento".

Occorre innanzitutto rilevare che la dimensione imponente del manufatto si inserisce forzatamente nello stretto ambito delimitato dalla convergenza tra il fiume Aniene, la via Sublacense e il ponte di Agosta.

AB



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Inoltre il rapporto tra gli archi in pietra del ponte di Agosta e la dimensione estesa e possente oltre che eccessivamente ravvicinata della cosiddetta struttura di sbarramento, definisce un contesto architettonico sproporzionato.

Nonostante la mancanza di adeguate sezioni e planimetrie da cui desumere le modalità di inserimento della struttura in rapporto al contesto altimetrico e orografico, si rileva che la struttura risulta eccessivamente dimensionata e preponderante rispetto alla natura del luogo.

CONCLUSIONI:

*Compiuta da questo Ufficio un'approfondita istruttoria oltre che sulla documentazione iniziale, su quelle prodotte dal proponente in seguito alla richiesta di integrazione, e con particolare riferimento in merito all'elaborato ET.21. "Osservazioni e documentazione integrativa terza" come da richiesta del DG ABAP di questo Ministero con nota con nota prot.n. 35986 del 4.12.2019, in ragione di quanto sopra argomentato, considerando che il progetto così come proposto, in particolare in relazione alla sua scarsa attenzione alle preesistenze, ai valori paesaggistici e al contesto territoriale, alla inadeguatezza della relazione paesaggistica, e dell'approfondimento analitico di inserimento in rapporto alle emergenze storico-architettoniche segnalate; e tenuto conto delle importanti carenze riscontrate con riferimento: alla descrizione e rappresentazione delle scelte progettuali e dei materiali; degli impatti puntuali e cumulativi nel breve, medio e lungo termine; del rapporto tra il progetto dello sbarramento e la previsione del bacino di nuova formazione con il contesto storico-archeologico, naturale e ambientale; delle possibili opere di mitigazione o compensazione necessarie in forza della trasformazione permanente introdotta in questo peculiare territorio **non consente di formulare una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica.***

*Inoltre, per quanto sopra puntualmente illustrato con riferimento all'analisi della rispondenza del progetto alle prescrizioni previste dalle norme tecniche del PTRP si ribadisce la sua **non conformità agli artt. 22, 24, 36 e 39 delle norme del PTRP.***

*Considerata l'assenza della "carta del rischio archeologico", e di una appropriata campagna conoscitiva che riguardi le importanti preesistenze archeologiche, meritevoli di una adeguata ricognizione dell'area e di una serie di sondaggi esplorativi, **non consentono di esprimere il parere favorevole.***

Le significative carenze inerenti alla definizione progettuale dell'impianto con particolare riferimento alla traversa di sbarramento, degli edifici annessi, dei nuovi percorsi e, soprattutto, del grande bacino di accumulo, in rapporto al contesto ambientale e paesaggistico, alle presenze archeologiche, ai punti di vista, indicano che l'intervento proposto risulta fortemente deficitario, non meritevole di approvazione e pertanto questa Soprintendenza esprime nel merito **PARERE NEGATIVO.**

CONSIDERATO che con nota prot.n.17601 del 11.06.2020 è stato inviato il contributo istruttorio alla procedura da parte del Serv.II di questa Direzione generale, che di seguito si riporta.

"Questo Servizio ritiene di condividere il parere della Soprintendenza competente per le motivazioni di seguito elencate.

- L'area interessata dal progetto dell'Impianto Idroelettrico, che si estende subito a Sud del centro storico di Agosta e lungo il lato Ovest della Via Sublacense, non è mai stata oggetto di indagini archeologiche di superficie finalizzate all'individuazione e localizzazione dei siti archeologici: non esiste quindi una "Carta del rischio archeologico".
- Tale "Carta del rischio archeologico" dovrebbe essere prodotta preliminarmente all'avanzamento della progettazione e ciò non è avvenuto.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

- In corrispondenza con il bacino artificiale previsto in progetto, le fonti storiche (nello specifico Plinio, Tacito e Frontino) attestano la presenza dell'antica *Via Sublacensis* e del condotto sotterraneo dell'acquedotto *Anio Novus*.
- Il tracciato della *Via Sublacensis*, realizzata dall'imperatore Nerone nel I sec. d.C. per raggiungere la sua villa presso Subiaco (il *Sublaqueum*), doveva essere costruito da strati di ghiaia (*via glareata*) e contrassegnato da cippi miliari, come riscontrato in tratti rinvenuti nelle vicinanze.
- L'acquedotto rappresenta il prolungamento di età traiana (fine I-inizi II sec. d.C.), fino oltre Subiaco, dell'*Anio Novus* del 38-52 d.C. che si arrestava prima di Agosta e, sulla scorta di rinvenimenti avvenuti in aree limitrofe, si può ritenere che fosse costituito da un condotto ipogeo (*specus subterraneus*) in muratura o scavato nella roccia e rivestito di intonaco idraulico.
- L'area interessata dal progetto, al pari di quella contermina a Nord maggiormente conosciuta, era presumibilmente interessata da insediamenti rurali di età romana afferenti alla *Via Sublacensis*.

L'individuazione dei resti di tali insediamenti, come pure dell'asse viario antico e del condotto idraulico, richiederebbe un'accurata ricognizione a tappeto dell'intera superficie dell'area (*survey* archeologico), nonché un completo spoglio delle fonti bibliografiche, archivistiche e della cartografia storica, come previsto nell'art. 25, c. 1, del D.Lgs. 50/2016; la verifica del posizionamento e dell'estensione delle preesistenze archeologiche, poi, richiederebbe una successiva campagna di sondaggi esplorativi, ai sensi del citato D.Lgs.n.50/2016, artt. 8 e sgg.

Stanti le gravissime carenze riscontrate in riferimento alla tutela dei beni archeologici o, meglio, l'assoluta assenza di riferimenti al potenziale archeologico dell'area oggetto dell'intervento, questo Servizio ritiene pertanto di esprimere in merito **parere negativo**".

RITENUTO che sulla scorta dei pareri sopra evidenziati emerge nettamente come l'intervento di cui trattasi, che consiste nella realizzazione dello sbarramento del Fiume Aniene con una "traversa" costituita da un elemento massivo in calcestruzzo con rivestimento in pietra dalle significative dimensioni pari a 120 x 20 x 48 metri - e del conseguente bacino artificiale (di oltre 2.000.000 mc di acqua) generato a monte della stessa, introdurrebbe modifiche rilevanti ed irreversibili nel pregevole contesto paesaggistico esistente, caratterizzato da una scala architettonica minuta (il ponte di Agosta, il centro storico, la via Subliacense, gli edifici di pregio e o vincolati evidenziati dalla Soprintendenza) inserita in un contesto naturalistico-ambientale e paesaggistico ancora poco trasformato che conserva intatti, seppur con qualche carenza di manutenzione nel caso delle sponde dell'alveo, i suoi caratteri originari. A tal riguardo occorre rilevare che sebbene il Fiume Aniene sia, per tutta la sua lunghezza, utilizzato in più tratti con medesime finalità, nel caso di specie la proposta non appare supportata da alcuna volontà programmatica che faccia emergere in essa un interesse pubblico. Inoltre la stessa, così come formulata, non essendo illustrata da un appropriato apparato documentale (grafici di analisi e progetto e relazioni) a corredo del progetto, che mostri gli scenari attesi (attraverso simulazioni ottenute con render e foto inserimenti, ad esempio), e l'individuazione di un progetto di mitigazione degli impatti e di inserimento tecnico e paesaggistico dell'opera - con particolare riferimento ai margini del bacino artificiale - (tutte esplicitamente richieste da questo Ministero) non fornisce, di fatto, quei fondamentali minimi elementi necessari per permettere oltre alla valutazione della compatibilità paesaggistica anche



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

il corretto inquadramento dell'intervento nel territorio da cui deriva l'individuazione delle prescrizioni d'uso dettate dall'applicazione delle norme paesaggistiche vigenti.

Stante pertanto quanto sopra evidenziato, con riferimento agli aspetti di interesse di questo Ministero, non si ritiene di potere effettuare adeguate valutazioni circa la compatibilità della proposta sia con il contesto preesistente sia, in prospettiva, con lo scenario trasformato in seguito all'intervento mancando completamente una proposta di sistemazione paesistica *post opera*. Anche con riferimento alla conformità alle norme paesaggistiche vigenti non rimane che rilevare che il progetto risulta non conforme a quanto previsto dal PTPR.

CONSIDERATO che, il contenuto dei pareri sopra riportati è parte integrante del presente provvedimento, **questa Direzione generale** con riferimento all'istanza presentata dall'Ing. Ferdinando Milanetti ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.152/2006 relativa al progetto "Impianto idroelettrico di Agosta ricadente in Comune di Agosta (RM)" esprime, per quanto di competenza

PARERE CONTRARIO

Il Responsabile del Procedimento

Arch. *Manuela Maria Praticò*

Il Dirigente del Servizio

Arch. *Roberto Banchini*

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. *Federica Galloni*